

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CERS SOLARE LODIGIANA

STATUTO

PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita la “Fondazione di Partecipazione CERS SOLARE LODIGIANA”, (di seguito indicata come “Fondazione”), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell’ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici, per la promozione della diffusione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’efficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3 e 4 del presente Statuto.

2. La Fondazione è autonoma e persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dal Titolo II Capo II del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto e dal Codice Terzo Settore e relativo Regolamento.

4 L’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

5 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Lodi, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

3. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 199/2021, opera nel rispetto del D. Lgs. n. 117/17, del Codice Civile nonché nel rispetto delle finalità espressamente indicate nella normativa comunitaria di riferimento e ivi incluse le relative disposizioni nazionali di attuazione. La Fondazione ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.

3. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica del territorio lodigiano, promuovendo la realizzazione e l'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza nell'uso dell'energia, formazione e informazione sui temi relativi alla transizione energetica, contrastando il fenomeno della povertà energetica e perseguendo una transizione energetica ed ecologica equa e solidale.

4. La Fondazione opera sulla zona geografica del mercato Nord come definita dalla normativa vigente. In particolare, la Fondazione svolge principalmente le sue attività nelle aree locali in cui operano le Configurazioni di Autoconsumo Diffuso (CAD) che afferiscono alla Fondazione, anche promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri delle configurazioni all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera Arera 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. Secondo quanto previsto dalla normativa, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (punto "e" dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17);
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (punto "u" dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17);

2. Per conseguire le suddette attività di interesse generale, la Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e immettere in rete l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Fondazione ai sensi della normativa vigente, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- b) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- c) gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ed accedere ai dati di produzione e consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- d) distribuire gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica, ai sensi della risoluzione 37 del 22 luglio 2024 dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di amministrazione;
- e) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o distribuzione;
- f) svolgere attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- g) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- h) supportare attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- i) svolgere attività di pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- j) promuovere le attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- k) aderire a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- l) organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- m) prestare qualsiasi altra attività o servizio riconducibile nel contesto delle attività di interesse generale di cui al precedente comma.

4. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del relativo Regolamento D.M. 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il D.M. 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui la Fondazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione, che dovrà inoltre indicare quale dei criteri previsti dal D.M. 107/2021 utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

5. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere ogni altra attività necessaria o utile al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

Art. 5 – Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II - FINANZE E PATRIMONIO

Art. 6 – Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 – Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

- g) eventuali ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, accessorie e strumentali, che saranno impiegati per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, nel rispetto e nell'osservanza degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Qualora la Fondazione non risulti iscritta al Registro delle imprese, il bilancio consuntivo approvato dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice Civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In via residuale, i suddetti importi saranno eventualmente utilizzati per l'incremento del patrimonio.
7. Ai fini del precedente comma 6 ed ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai membri della Fondazione, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 – Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie assume, tra gli altri, il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia. Inoltre, la Fondazione assume il ruolo di soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
2. Una quota degli importi degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia pagati alla Fondazione potrà essere destinata alla copertura dei costi di gestione della Fondazione, secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione; l'utilizzo della quota rimanente

- degli incentivi sarà definito in uno o più Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione e adottati dai Comitati di configurazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
3. In ogni caso il Regolamento/i per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo dell'incentivo per l'energia condivisa eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento/i di cui al comma 2, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il Regolamento di cui al precedente comma 2, definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia.
6. I Comitati di configurazione sono competenti per la destinazione della quota dell'incentivo per l'energia condivisa riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 3 e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale, come definito ai sensi degli articoli 9 e 24 dello Statuto.

PARTE III - MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Articolo 10 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

2. I membri della Fondazione possono assumere la posizione di:

- consumatori;
- produttori.

3. Si possono cumulare le posizioni indicate nel comma 2.

4. Ogni membro della Fondazione è tenuto ad indicare il punto/i punti di connessione alla rete di distribuzione dell'energia, in modo da definire di conseguenza la cabina/le cabine primaria di riferimento.

5. La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private siano qualificabili come PMI e che la partecipazione alla Fondazione, in qualità di comunità di energia rinnovabile, non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

6. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/17, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/21 i membri o i soci che possono esercitare poteri di controllo nella Fondazione sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di

protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 11 – Fondatore Promotore

1. I Fondatori Promotori danno avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione e partecipano all'atto costitutivo, conferendo nel Fondo di dotazione le somme previste dall'art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 ai fini della costituzione della Fondazione e al conseguimento della personalità giuridica.

Articolo 12 - Fondatori

1. I Comuni appartenenti alla Provincia di Lodi hanno diritto inappellabile, non soggetto a delibera di ammissione, di ingresso come Fondatori a seguito del versamento di una quota pari o superiore ai seguenti valori minimi, differenziati in proporzione al numero di abitanti:

- a) per Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab: 1.000€
- b) per Comuni con popolazione da 5000 a 10.000 ab: 2.000€
- c) per Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab: 4.000€

2. Possono inoltre divenire Fondatori tutti i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Gestione con una quota di almeno € 1000 ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali almeno di pari valore, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di amministrazione di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono ammessi come Fondatori con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di amministrazione.

4. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Art. 13 – Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni applicative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e contribuiscano al Fondo di Gestione con una quota di almeno 25 €, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di amministrazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

2. Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

3. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con

l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Art. 14 – Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.

2. I partecipanti mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

3. La Fondazione assicura ai membri, in qualità di consumatori finali, un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del MASE del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

4. All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori e i Partecipanti dovranno:

- a) fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- b) dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati.

Art. 15 – Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

3. I Fondatori Promotori e i Fondatori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta e preavviso di almeno 6 mesi da inoltrarsi al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il recesso non dà alcun diritto alla restituzione delle quote erogate sia al Fondo di Dotazione che al Fondo di Gestione della Fondazione.

Art. 16 – Esclusione

1. L'Assemblea della Fondazione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 10, 11,12 e 13.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 17 – Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV - ORDINAMENTO

Art. 18 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) i Comitati di configurazione;
- e) l'Assemblea di configurazione;
- f) l'Assemblea della Fondazione;
- g) l'Organo di controllo;
- h) il Comitato scientifico, ove nominato.

2. Possono essere nominati a partecipare agli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

3. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Art. 19 – II Presidente e il Vicepresidente della Fondazione

1. Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea della Fondazione;
5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
6. Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e cessazione

1. La prima nomina del Consiglio di amministrazione avviene attraverso l'atto costitutivo della Fondazione. Successivamente il Consiglio di amministrazione è composto da sette componenti, incluso il Presidente, nominati con le seguenti modalità:
 - a) un membro nominato dal Comune di Lodi;
 - b) un membro nominato dalla Provincia di Lodi;
 - c) un membro nominato da Amministrazioni locali qualificate come Fondatori promotori o Fondatori, diverse dal Comune di Lodi e dalla Provincia di Lodi;
 - d) un membro nominato da Fondatori Promotori qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS) o da Fondatori qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS);
 - e) un membro nominato dai Fondatori qualificabili come Piccole Medie Imprese, persone giuridiche non qualificate quali Enti del Terzo Settore o persone fisiche;
 - f) due membri nominati dall'Assemblea dei partecipanti, fermo restando quanto previsto al successivo co. 4.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio nella prima riunione.
3. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.
4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza.

Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea della Fondazione un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea della Fondazione procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea della Fondazione.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

6. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 21 – II Consiglio di amministrazione: decadenza ed esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati, con particolare riferimento ai temi della transizione energetica e delle energie rinnovabili.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea della Fondazione.

Art. 22 – II Consiglio di amministrazione: diritti e doveri

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- e) nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente;
- f) nomina i componenti dell'Organo di controllo e ne delibera i compensi;
- g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
- h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- i) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria dell'incentivo per l'energia condivisa come disciplinata al precedente articolo 9, recependo, ove istituiti, i pareri vincolanti dei Comitati di configurazione.
- j) approva i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione, previo parere vincolante dei Comitati di Configurazione di riferimento.
- k) assicura un'adeguata e preventiva informativa a tutti i membri sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE del 07/12/2023 n. 414;

- l) delega specifici compiti ai Consiglieri;
- m) delibera sull'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- n) istituisce e nomina un membro del Comitato scientifico;
- o) istituisce le singole Configurazioni di cabina primaria e i rispettivi Comitati di configurazione, ai sensi dell'art. 24;
- p) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto e dai Regolamenti di Configurazione.

Art. 23 – II Consiglio di amministrazione: convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di 6 membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché siano presenti almeno 3 membri designati da Fondatori promotori o da Fondatori.
5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo. Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice). In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 24 – I Comitati di configurazione: composizione, poteri, nomina e modalità di funzionamento

1. I Comitati di configurazione possono essere istituiti per ciascuna configurazione. Una configurazione è un ambito territoriale sotteso alle cabine primarie di distribuzione.
2. Un Comitato di configurazione può essere istituito laddove venga fatta richiesta da almeno 10 membri della Fondazione che abbiano un punto di connessione situato in Provincia di Lodi, appartenenti alla medesima configurazione.

3. Ciascun Comitato di configurazione è composto da 5 membri, incluso il Presidente, nominati fra i membri della configurazione, ossia i Fondatori Promotori, Fondatori o Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione. Ai fini della nomina, il Presidente della Fondazione convoca un'assemblea dei membri della configurazione, denominata Assemblea di configurazione (art. 25).

4. Il Presidente del Comitato di configurazione è nominato dal Comitato di configurazione nella prima riunione.

5. I membri dei Comitati di configurazione durano in carica 5 anni.

6. I Comitati di configurazione possono rilasciare pareri non vincolanti per il Consiglio di amministrazione sulle seguenti materie, limitatamente agli elementi che interessano ciascun ambito di competenza:

- a) indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 3 e 4;
- b) direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approvazione del bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) accettazione di eredità, legati e donazioni;
- e) eventuali proposte di modifiche statutarie;
- f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

7. Se costituiti, i Comitati di configurazione rilasciano obbligatoriamente al Consiglio di amministrazione parere vincolante in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale.

8. I pareri di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono rilasciati:

- a) preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione delle delibere afferenti alle materie di cui al precedente comma;
- b) su iniziativa di ciascun Comitato di configurazione nel caso in cui lo stesso intenda promuovere nuove iniziative.

Art. 25 – L'Assemblea di configurazione

1. I membri di ogni configurazione, ossia i Fondatori Promotori, Fondatori o Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella stessa configurazione, costituiscono l'Assemblea della configurazione.

2. L'Assemblea di configurazione svolge la funzione di eleggere il comitato di Configurazione. Ai fini della nomina, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea di configurazione con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della Fondazione.

3. L'Assemblea di configurazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto alla partecipazione. In seconda convocazione, la riunione dell'Assemblea di configurazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

4. Le votazioni sono assunte con voto capitaro.

Art. 26 – L'Assemblea della Fondazione

1. I Fondatori promotori, i Fondatori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 11, 12 e 13, costituiscono l'Assemblea della Fondazione.
2. L'Assemblea della Fondazione svolge le seguenti funzioni necessarie:
 - a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di amministrazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
 - b) nomina due membri del Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 20, co. 4;
 - c) nomina un membro del Comitato scientifico.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
5. Per tutte le deliberazioni di sua competenza, l'Assemblea della Fondazione delibera utilizzando il metodo del voto capitolario.
6. L'Assemblea della Fondazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto alla partecipazione.
7. In seconda convocazione, la riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
8. L'Assemblea della Fondazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 27 – L'Organo di controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di controllo monocratico, individuando il suo componente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo dura in carica cinque anni. L'incarico può essere rinnovato.
3. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, l'Organo di controllo monocratico svolge anche le funzioni di Revisore Legale dei conti.
4. Il componente dell'Organo di controllo può essere revocato soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dei Comitati di Configurazione e dell'Assemblea della Fondazione.
7. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 28 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da 3 membri, ivi incluso il Presidente del Comitato scientifico, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale, con comprovate competenze sui temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.

2. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Lodi.

3. Gli altri due membri del Comitato scientifico sono nominati rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea della Fondazione a maggioranza semplice.

4. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato, provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.

6. Tutti i componenti del Comitato scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato scientifico svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi.

9. Il Comitato scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i 2 dei suoi membri ne facciano richiesta. L'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione deve essere inviata ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

11. La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

PARTE V – SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

PARTE VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 – Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dei Comitati di configurazione, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

2. Tutti i Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione.

Art. 31 – Volontari e personale retribuito

1. Le attività svolte dai volontari devono essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, la Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri membri, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 117/17.

Art. 32 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di Lodi.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, il D.lgs. n. 117/17 e le norme di legge vigenti in materia.